



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2016/1611 della Commissione, del 7 luglio 2016, concernente il riesame della tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri agenti dell'Unione europea negli Stati membri** 1
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2016/1612 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che istituisce un aiuto per la riduzione della produzione lattiera** 4
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici** 10
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2016/1614 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il latte scremato in polvere nel 2016 e di un anticipo del periodo d'intervento pubblico per il latte scremato in polvere nel 2017 e recante deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1238 per quanto concerne il proseguimento dell'applicazione del regolamento (CE) n. 826/2008, con riguardo agli aiuti all'ammasso privato a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 948/2014, e del regolamento (UE) n. 1272/2009, con riguardo all'intervento pubblico a norma del presente regolamento** 15
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1615 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 per quanto riguarda il periodo di autorizzazione degli accordi e delle decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari** 17
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1616 della Commissione, dell'8 settembre 2016, recante deroga al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'eventuale revisione delle misure di sostegno accoppiato facoltativo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per l'anno di domanda 2017** 19

★ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1617 della Commissione, dell'8 settembre 2016, relativo, per l'anno di domanda 2016, a una deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e connesse agli animali nonché all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento per quanto concerne i pagamenti diretti	22
★ Regolamento (UE) 2016/1618 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV ⁽¹⁾	24
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1619 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 948/2014 per quanto riguarda l'ultimo giorno per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato per il latte scremato in polvere	28
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1620 della Commissione, dell'8 settembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	30

DECISIONI

★ Decisione (UE) 2016/1621 della Commissione, del 7 settembre 2016, che adotta il documento di orientamento sulla notifica agli organismi di accreditamento e di abilitazione da parte dei verificatori ambientali che operano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati accreditati o abilitati, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 5648] ⁽¹⁾	32
---	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1611 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2016

concernente il riesame della tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri agenti dell'Unione europea negli Stati membri

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 112, paragrafo 2, dello statuto e l'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto,

previa consultazione del comitato dello statuto,

previa consultazione dei rappresentanti del personale delle istituzioni e degli altri organismi dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto, Eurostat ha presentato una relazione ⁽²⁾ riguardante l'evoluzione dei prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione.
- (2) La relazione evidenzia che le indennità giornaliere e i massimali per le spese di albergo dovrebbero essere riesaminati per tenere conto dell'evoluzione dei prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione.
- (3) Il riesame degli importi delle indennità giornaliere e dei massimali per le spese di albergo comporta la valutazione di complesse situazioni socio-economiche, nell'ambito della quale il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità.
- (4) L'ultima riforma dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ha sottolineato la necessità che ogni singola pubblica amministrazione e ogni singolo dipendente compia uno sforzo particolare per migliorare l'efficienza e adeguarsi al contesto socio-economico europeo in evoluzione.
- (5) A seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013, il rimborso ai funzionari e agli altri agenti delle spese connesse alle missioni effettuate in detto Stato membro dovrebbe essere assoggettato alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell'allegato VII dello statuto,

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1023/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15).

⁽²⁾ DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE — Relazione Eurostat sull'aggiornamento 2015 delle spese di missione (indennità giornaliere e massimali per le spese di albergo) — Rif. Ares(2015)6009670 — 22.12.2015. Disponibile al seguente indirizzo: https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella delle indennità di missione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente.

Destinazione	Massimale per le spese di alloggio (albergo)	Indennità giornaliera di missione
Belgio	148	102
Bulgaria	135	57
Repubblica ceca	124	70
Danimarca	173	124
Germania	128	97
Estonia	105	80
Irlanda	159	108
Grecia	112	82
Spagna	128	88
Francia	180	102
Croazia	110	75
Italia	148	98
Cipro	140	88
Lettonia	116	73
Lituania	117	69
Lussemburgo	148	98
Ungheria	120	64
Malta	138	88
Paesi Bassi	166	103
Austria	132	102
Polonia	116	67
Portogallo	101	83
Romania	136	62
Slovenia	117	84
Repubblica slovacca	100	74
Finlandia	142	113
Svezia	187	117
Regno Unito	209	125

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1612 DELLA COMMISSIONE
dell'8 settembre 2016
che istituisce un aiuto per la riduzione della produzione lattiera

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 106, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il settore lattiero si trova ad affrontare turbative di mercato dovute a uno squilibrio tra offerta e domanda a livello mondiale, cui ha contribuito la proroga fino alla fine del 2017 dell'embargo imposto dalla Russia sulle importazioni di prodotti agricoli e alimentari originari dell'Unione.
- (2) La domanda globale di latte e prodotti lattiero-caseari è leggermente aumentata nel 2015 e nei primi mesi del 2016, ma ad un ritmo nettamente inferiore a quello della produzione.
- (3) L'offerta di latte a livello mondiale è generalmente aumentata nel corso del 2015, con un incremento complessivo della produzione pari a circa 4,5 milioni di tonnellate nell'Unione, negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda, mentre le esportazioni totali dell'Unione e di questi due paesi terzi hanno registrato un calo di circa 200 000 tonnellate in equivalente latte.
- (4) Nei primi quattro mesi del 2016 la produzione lattiera nell'Unione, negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda è aumentata di circa 3,6 milioni di tonnellate, di cui meno dell'1 % è stato assorbito da un aumento delle esportazioni.
- (5) Le organizzazioni di produttori riconosciute, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali riconosciute, da un lato, e le cooperative e altre forme di organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dall'altro, sono state autorizzate ad adottare accordi volontari e decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per un periodo di sei mesi decorrente dal 13 aprile 2016 rispettivamente a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 della Commissione ⁽³⁾ e del regolamento delegato (UE) 2016/558 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale termine è stato prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1615 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (6) Gli strumenti di intervento sul mercato sotto forma di intervento pubblico e di ammasso privato per il burro e il latte scremato in polvere sono rimasti disponibili senza interruzioni dal settembre 2014.
- (7) Tali strumenti hanno contribuito ad attenuare le ripercussioni della crisi e ad arginare il costante deterioramento dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari, ma lo squilibrio globale persiste.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GUL 96 del 12.4.2016, pag. 20).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/558 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che autorizza gli accordi e le decisioni di cooperative e di altre forme di organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari riguardanti la pianificazione della produzione (GUL 96 del 12.4.2016, pag. 18).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1615 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 per quanto riguarda il periodo in cui sono autorizzati accordi e decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale).

- (8) Per permettere al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di trovare un nuovo equilibrio nell'attuale grave situazione di mercato e dato che, in base alle analisi di mercato di cui si dispone, non sono previste riduzioni significative dei volumi di produzione fino alla fine del 2017, è opportuno predisporre un aiuto a favore dei produttori lattieri dell'Unione che si impegnano a ridurre la produzione di latte su base volontaria.
- (9) Poiché la produzione lattiera dell'Unione è principalmente caratterizzata da consegne di latte vaccino, mentre le vendite dirette e il latte di altre specie ne rappresentano solo una quota marginale, è opportuno che l'aiuto sia concesso unicamente per la riduzione delle consegne di latte vaccino.
- (10) Al fine di conseguire un'efficace riduzione delle consegne di latte vaccino, dovrebbero essere ammessi a beneficiare dell'aiuto unicamente i richiedenti che hanno effettuato consegne di latte vaccino a primi acquirenti nel luglio 2016, vale a dire nel periodo più recente per il quale i richiedenti possono fornire la prova di tali consegne.
- (11) Sempre in un'ottica di massima efficacia, l'aiuto dell'Unione dovrebbe coprire una riduzione massima del 50 % delle consegne di latte vaccino rispetto al periodo di riferimento.
- (12) L'aiuto previsto dal presente regolamento dovrebbe essere considerato una misura volta a sostenere i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (13) L'aiuto dovrebbe poter essere cumulato con altri aiuti finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
- (14) Poiché la sovvenzione è fissata in euro, è necessario, al fine di garantire un'applicazione uniforme e simultanea, fissare una data per la conversione dell'importo stanziato per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro. È quindi opportuno determinare il fatto generatore del tasso di cambio a norma dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In base al principio di cui al paragrafo 2, lettera b), e ai criteri di cui al paragrafo 5, lettera c), di detto articolo, il fatto generatore dovrebbe essere la data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (15) Affinché il regime possa funzionare efficacemente senza che venga superato il quantitativo totale massimo sovvenzionabile di riduzione delle consegne di latte vaccino, è opportuno prevedere notifiche con riguardo alle domande di aiuto e alle domande di pagamento.
- (16) Ai fini di un utilizzo ottimale del regime, è opportuno prevedere più periodi per la presentazione delle domande, fino ad esaurimento del quantitativo totale di riduzione delle consegne di latte vaccino corrispondente alle disponibilità di bilancio. Ai fini di un trattamento efficace le domande dovrebbero preferibilmente essere trasmesse per via elettronica.
- (17) Affinché le domande diano luogo a una riduzione significativa delle consegne di latte vaccino e per evitare un onere amministrativo sproporzionato, è opportuno fissare un quantitativo minimo di riduzione delle consegne di latte vaccino per ogni domanda.
- (18) Al fine di garantire un trattamento uniforme delle domande in tutta l'Unione, è opportuno fissare un fattore di conversione standard per la conversione dei litri in chilogrammi.
- (19) Gli Stati membri non dovrebbero verificare unicamente l'ammissibilità delle domande di aiuto, ma anche la loro plausibilità. Ad esempio, non dovrebbe essere considerata plausibile una domanda di aiuto per la quale il quantitativo totale di latte vaccino da consegnare a primi acquirenti nel periodo di riduzione superi il quantitativo totale consegnato nel periodo di riferimento.
- (20) Affinché l'aiuto sia erogato ai beneficiari il più presto possibile e la riduzione della produzione possa iniziare senza indugio, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Un aiuto dell'Unione è messo a disposizione dei richiedenti ammissibili che riducano le consegne di latte vaccino per un periodo di tre mesi, di seguito denominato «periodo di riduzione», rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, di seguito denominato «periodo di riferimento», alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

L'aiuto dell'Unione è fissato a 14 EUR/100 kg di latte vaccino per il quantitativo corrispondente alla differenza tra il latte vaccino consegnato nel corso del periodo di riferimento e il latte vaccino consegnato nel corso del periodo di riduzione. L'aiuto dell'Unione non può superare un quantitativo totale di riduzione delle consegne di latte vaccino corrispondente a un importo di 150 000 000 EUR.

Per ciascun richiedente ammissibile l'aiuto dell'Unione copre un quantitativo massimo di riduzione delle consegne di latte vaccino pari al 50 % del quantitativo totale di latte vaccino consegnato a primi acquirenti nel periodo di riferimento.

2. Ai fini del presente regolamento, per «richiedenti ammissibili» si intendono i produttori di latte che hanno consegnato latte vaccino a primi acquirenti nel luglio 2016.
3. Per i richiedenti ammissibili stabiliti in Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Croazia, Ungheria, Polonia, Romania, Svezia e Regno Unito, il fatto generatore del tasso di cambio per i pagamenti effettuati ai sensi del presente regolamento è la data di entrata in vigore del medesimo.
4. L'aiuto di cui al presente regolamento può essere cumulato con altri aiuti finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Articolo 2

1. L'aiuto è concesso sulla base delle domande.

Il quantitativo minimo di riduzione delle consegne di latte vaccino per il quale è chiesto l'aiuto è pari a 1 500 kg.

Se espresso in litri, il quantitativo di riduzione delle consegne di latte vaccino è moltiplicato per un coefficiente di 1,03 per la conversione in chilogrammi.

2. I richiedenti ammissibili presentano le domande di aiuto allo Stato membro in cui sono stabiliti, secondo il metodo da questo prescritto. Le domande di aiuto sono presentate in modo da pervenire allo Stato membro entro i termini di ricezione di cui al terzo comma.

Gli Stati membri possono decidere che le domande di aiuto possono essere presentate da organizzazioni di produttori riconosciute o da società cooperative a nome di richiedenti ammissibili. In tal caso, gli Stati membri si accertano che l'aiuto sia trasferito nella sua totalità ai richiedenti ammissibili che hanno effettivamente ridotto le loro consegne di latte vaccino secondo le condizioni stabilite nel presente regolamento.

Il termine per la presentazione delle domande complete è il seguente:

- a) il 21 settembre 2016 alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) per il primo periodo di riduzione, corrispondente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016;
- b) il 12 ottobre 2016 alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) per il secondo periodo di riduzione, corrispondente ai mesi di novembre e dicembre 2016 e gennaio 2017;
- c) il 9 novembre 2016 alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) per il terzo periodo di riduzione, corrispondente ai mesi di dicembre 2016 e gennaio e febbraio 2017;
- d) il 7 dicembre 2016 alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) per il quarto periodo di riduzione, corrispondente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017.

I richiedenti possono presentare una sola domanda di aiuto ai sensi del presente regolamento. Qualora un richiedente presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili. Tuttavia, i richiedenti che hanno presentato domanda per il primo periodo di riduzione possono presentare domanda anche per il quarto periodo di riduzione.

3. Per essere ricevibile, la domanda di aiuto comprende:
 - a) le seguenti informazioni su un modulo fornito dallo Stato membro:
 - i) nome e indirizzo del richiedente ammissibile;
 - ii) quantitativo totale di latte vaccino consegnato a primi acquirenti nel periodo di riferimento;
 - iii) quantitativo totale di latte vaccino di cui è prevista la consegna a primi acquirenti nel periodo di riduzione;
 - iv) quantitativo previsto di riduzione delle consegne di latte vaccino per il quale è richiesto l'aiuto, che non deve superare il 50 % del quantitativo totale di cui al punto ii) né essere inferiore a 1 500 kg;
 - b) documenti indicanti il quantitativo totale di latte vaccino di cui alla lettera a), punto ii);
 - c) documenti indicanti che la domanda riguarda un produttore di latte che ha consegnato latte vaccino a primi acquirenti nel luglio 2016.
4. Le domande di aiuto il cui quantitativo di riduzione delle consegne di latte vaccino è inferiore a 1 500 kg sono respinte.

Le domande di aiuto il cui quantitativo di riduzione delle consegne di latte vaccino supera il 50 % del quantitativo totale di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii), si considerano presentate per un quantitativo di riduzione delle consegne di latte vaccino pari al 50 % del quantitativo totale di cui al punto suddetto.

Articolo 3

Dopo averne accertato la plausibilità e l'ammissibilità gli Stati membri comunicano alla Commissione, in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ⁽¹⁾, tutte le domande di aiuto ammissibili e plausibili entro le 16:00 (ora di Bruxelles) del terzo giorno lavorativo successivo al termine di ricezione delle domande di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 4

1. Sulla base delle notifiche di cui all'articolo 3, la Commissione comunica agli Stati membri in quale misura possono essere concesse autorizzazioni per i quantitativi richiesti, tenuto conto del quantitativo totale massimo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Gli Stati membri trasmettono le autorizzazioni ai richiedenti entro sette giorni lavorativi dal termine di ricezione delle domande di cui all'articolo 2, paragrafo 2, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.

Le autorizzazioni sono rilasciate per tutte le domande ricevibili e plausibili trasmesse alla Commissione in conformità dell'articolo 3.

2. Se il quantitativo complessivo coperto dalle domande di aiuto trasmesse in conformità dell'articolo 3 supera il quantitativo totale massimo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la Commissione, mediante un atto di esecuzione adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013, fissa un coefficiente di attribuzione che gli Stati membri applicano al quantitativo coperto da ciascuna domanda di aiuto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GUL 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

Qualora venga fissato un coefficiente di attribuzione per il periodo di riduzione interessato, le domande di aiuto presentate per gli ulteriori periodi di riduzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono respinte e non è più possibile presentare domande per i periodi di riduzione successivi.

Le autorizzazioni sono rilasciate per i quantitativi coperti dalle domande di aiuto, moltiplicati per il coefficiente di attribuzione.

Articolo 5

1. L'aiuto è versato sulla base di una domanda di pagamento.
2. I richiedenti ammissibili cui sono state concesse le autorizzazioni di cui all'articolo 4 presentano domanda di pagamento allo Stato membro in cui sono stabiliti, secondo il metodo da questo prescritto. Le domande di pagamento sono presentate in modo da pervenire allo Stato membro entro 45 giorni dalla fine del periodo di riduzione.

Gli Stati membri possono decidere che le domande di pagamento possono essere presentate da organizzazioni di produttori riconosciute o da società cooperative a nome di richiedenti ammissibili. In tal caso, gli Stati membri si accertano che il pagamento sia trasferito nella sua totalità ai richiedenti ammissibili che hanno effettivamente ridotto le loro consegne di latte vaccino secondo le condizioni stabilite nel presente regolamento.

3. Per essere ricevibile, la domanda di pagamento comprende:
 - a) le seguenti informazioni su un modulo fornito dallo Stato membro:
 - i) nome e indirizzo del richiedente ammissibile;
 - ii) quantitativo totale di latte vaccino effettivamente consegnato a primi acquirenti nel periodo di riduzione;
 - iii) quantitativo effettivo di riduzione delle consegne di latte vaccino per cui è richiesto il pagamento dell'aiuto; tale quantitativo non deve superare il 50 % del quantitativo totale di latte vaccino consegnato a primi acquirenti nel periodo di riferimento né, se del caso, il quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
 - b) documenti indicanti il quantitativo totale di cui alla lettera a), punto ii).
4. Il pagamento dell'aiuto è effettuato dopo che gli Stati membri hanno verificato, in conformità degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che la riduzione delle consegne di latte vaccino per la quale è versato l'aiuto dell'Unione ha effettivamente avuto luogo alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Il pagamento è effettuato entro il 90° giorno successivo alla fine del periodo di riduzione, salvo se è in corso un'indagine amministrativa.
5. L'importo dell'aiuto copre la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino di cui al paragrafo 3, lettera a), punto iii), per ciascun richiedente ammissibile.

Se la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino supera il quantitativo risultante dall'applicazione dell'articolo 4, l'importo dell'aiuto corrisponde a quest'ultimo quantitativo (il «quantitativo autorizzato»). Se la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino è pari o superiore all'80 % del quantitativo autorizzato, l'importo dell'aiuto corrisponde alla riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino di cui al paragrafo 3, lettera a), punto iii), purché non venga superato il quantitativo autorizzato. Se la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino è pari o superiore al 50 % ma inferiore all'80 % del quantitativo autorizzato, l'importo dell'aiuto è moltiplicato per un coefficiente di 0,8. Se la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino è pari o superiore al 20 % ma inferiore al 50 % del quantitativo autorizzato, l'importo dell'aiuto è moltiplicato per un coefficiente di 0,5. Se la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino è inferiore al 20 % del quantitativo autorizzato non viene versato alcun aiuto.

6. Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai pagamenti di cui al presente regolamento sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se i pagamenti sono stati effettuati entro il 30 settembre 2017.

Articolo 6

Entro l'8 marzo, il 5 aprile, il 3 maggio e il 7 giugno 2017 alle ore 16:00 (ora di Bruxelles), gli Stati membri comunicano alla Commissione, in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009, tutte le domande di pagamento presentate rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo e il quarto periodo di riduzione.

Articolo 7

Entro il 30 giugno 2017 gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) il numero di richiedenti ammissibili e il quantitativo totale effettivo di riduzione delle consegne di latte vaccino coperto dalle domande di aiuto e dalle domande di pagamento ad essi pervenute;
- b) l'importo complessivo dell'aiuto dell'Unione di cui è previsto il pagamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1613 DELLA COMMISSIONE**dell'8 settembre 2016****che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 106, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il settore lattiero deve far fronte a perturbazioni di mercato dovute a uno squilibrio tra l'offerta e la domanda a livello mondiale, aggravato dalla proroga fino al termine del 2017 dell'embargo imposto dalla Russia sull'importazione di prodotti agricoli e alimentari originari dell'Unione.
- (2) La domanda mondiale di latte e prodotti lattiero-caseari ha registrato un lieve aumento nel 2015 e nei primi mesi del 2016, ma a un ritmo nettamente inferiore rispetto alla crescita della produzione.
- (3) L'offerta di latte a livello mondiale è in generale aumentata nel corso del 2015, con una crescita combinata della produzione nell'Unione, negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda pari a circa 4,5 milioni di t, mentre le esportazioni totali in equivalente latte in provenienza dall'Unione e da questi due paesi terzi sono diminuite di circa 200 000 t.
- (4) Nei primi quattro mesi del 2016, la produzione di latte nell'Unione, negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda è aumentata di circa 3,6 milioni di t, di cui meno dell'1 % è stato assorbito da un aumento delle esportazioni.
- (5) Di conseguenza, i prezzi del latte crudo nell'Unione sono ulteriormente diminuiti e la pressione al ribasso sembra destinata a continuare, raggiungendo livelli insostenibili per i produttori di latte. Nel maggio 2016, i prezzi medi del latte franco azienda nell'Unione sono stati inferiori del 22 % al prezzo medio del mese di maggio degli anni dal 2011 al 2015.
- (6) In parallelo si sono ampliati i divari di prezzo tra gli Stati membri. Questa situazione colpisce principalmente i piccoli allevatori, costituendo una minaccia per il tessuto sociale delle zone rurali.
- (7) Altri settori zootecnici, in particolare quelli delle carni suine, delle carni bovine e delle carni ovine e caprine, registrano altresì difficoltà di mercato. Per quanto riguarda le carni suine, tali difficoltà sono principalmente connesse all'embargo sulle importazioni imposto dalla Russia, legato in particolare alla comparsa di focolai di peste suina africana in taluni Stati membri, mentre per il settore delle carni bovine si tratta di un effetto secondario delle perturbazioni del mercato del latte.
- (8) Gli strumenti di intervento sul mercato sotto forma di intervento pubblico e di ammasso privato per il burro e il latte scremato in polvere sono rimasti disponibili senza interruzioni a partire da settembre 2014. Tali strumenti hanno attenuato l'impatto della crisi e hanno arginato il continuo calo dei prezzi dei prodotti a base di latte, ma a livello mondiale gli squilibri persistono.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

- (9) Poiché le normali misure disponibili nell'ambito del regolamento (UE) n. 1308/2013 risultano insufficienti e per far fronte a una situazione di ulteriore calo dei prezzi e di aggravamento delle perturbazioni del mercato, è fondamentale rendere disponibile un aiuto per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici dell'Unione colpiti da perturbazioni di mercato che hanno gravemente indebolito la loro redditività e liquidità. Gli Stati membri dovrebbero selezionare uno o più settori interessati, o parte di essi, al fine di sostenere i produttori e gli allevatori maggiormente colpiti dalle perturbazioni del mercato.
- (10) Al fine di migliorare la capacità di recupero degli allevatori, il suddetto aiuto dovrebbe essere riservato a metodi di produzione più sostenibili. Una particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alle piccole aziende agricole che costituiscono l'asse portante dell'economia rurale.
- (11) Per alleviare la crisi attuale, è opportuno concedere agli Stati membri una sovvenzione una tantum destinata a sostenere i produttori di latte e/o gli allevatori di altri settori zootecnici dediti ad attività che favoriscono la sostenibilità economica e la stabilizzazione del mercato.
- (12) La sovvenzione disponibile per ciascuno Stato membro dovrebbe tener conto delle principali caratteristiche dei rispettivi settori, compresa la produzione, i prezzi di mercato e il peso dei piccoli allevatori.
- (13) Gli Stati membri dovrebbero concepire misure basate su una o più delle seguenti attività che favoriscono la sostenibilità economica e la stabilizzazione dei mercati: congelamento o riduzione della produzione, agricoltura su piccola scala, produzione estensiva, produzione rispettosa dell'ambiente e del clima, cooperazione tra agricoltori, miglioramento della qualità e del valore aggiunto e formazione sui metodi di buona gestione.
- (14) Tenuto conto della situazione particolare dei produttori di latte e degli allevatori di altri settori zootecnici, che varia da una parte all'altra dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero scegliere le misure più appropriate, in particolare in termini di stabilizzazione del mercato e di sostenibilità economica, e dovrebbero fornire una descrizione delle misure concrete da adottare.
- (15) Poiché l'importo assegnato a ciascuno Stato membro compenserà solo una parte limitata delle perdite effettive subite dai produttori di latte e dagli allevatori di altri settori zootecnici, è opportuno autorizzare gli Stati membri a concedere un sostegno supplementare a tali produttori, alle stesse condizioni di oggettività e non discriminazione ed evitando distorsioni della concorrenza.
- (16) Gli aiuti previsti dal presente regolamento dovrebbero essere considerati una misura volta a sostenere i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (17) Per offrire agli Stati membri la flessibilità necessaria per distribuire l'aiuto a seconda di quanto richiesto dalle circostanze per far fronte alle difficoltà, essi andrebbero autorizzati a cumularlo con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
- (18) Poiché la sovvenzione è fissata in euro, è necessario, al fine di garantire un'applicazione uniforme e simultanea, fissare una data per la conversione in moneta nazionale dell'importo stanziato per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro. Occorre pertanto determinare il fatto generatore del tasso di cambio a norma dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In base al principio di cui al paragrafo 2, lettera b), dello stesso articolo e ai criteri di cui al paragrafo 5, lettera c), del medesimo, il fatto generatore dovrebbe essere la data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (19) Per motivi di bilancio, l'Unione dovrebbe finanziare le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai produttori di latte e agli allevatori di altri settori zootecnici solo a condizione che tali spese siano effettuate entro un termine determinato.
- (20) Per garantire la trasparenza, la sorveglianza e la corretta amministrazione dell'importo messo a loro disposizione, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito alle misure concrete da adottare, ai criteri oggettivi utilizzati, alle ragioni per sostenere settori zootecnici diversi da quello del latte, alle misure adottate per evitare distorsioni del mercato, all'impatto previsto delle misure e ai metodi per verificarne il raggiungimento.
- (21) Per garantire che i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici ricevano gli aiuti quanto prima, gli Stati membri dovrebbero poter attuare il presente regolamento nel più breve tempo possibile. È dunque opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'Unione mette a disposizione degli Stati membri un importo totale di 350 000 000 EUR per la concessione di un sostegno eccezionale di adattamento ai produttori di latte e/o agli allevatori dei settori delle carni bovine, delle carni suine e delle carni ovine e caprine («allevatori di altri settori zootecnici»).

Gli Stati membri utilizzano gli importi messi a loro disposizione secondo quanto previsto in allegato per le misure adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza.

Le misure adottate dagli Stati membri sostengono i produttori di latte e/o gli allevatori di altri settori zootecnici dediti a una o più delle seguenti attività intese a favorire la sostenibilità economica delle proprie aziende e che contribuiscono alla stabilizzazione del mercato:

- a) riduzione della produzione superiore a quella contemplata dal regolamento delegato (UE) 2016/1612 della Commissione ⁽¹⁾ o non aumento della produzione;
- b) agricoltura su piccola scala;
- c) applicazione di metodi di produzione estensivi;
- d) applicazione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima;
- e) realizzazione di progetti di cooperazione;
- f) applicazione di regimi di qualità o progetti intesi a promuovere la qualità e il valore aggiunto;
- g) formazione in materia di strumenti finanziari e strumenti di gestione dei rischi.

Gli Stati membri garantiscono che, quando i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici non sono i beneficiari diretti dei pagamenti, il vantaggio economico dell'aiuto è integralmente trasferito su di loro.

Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai pagamenti a norma del presente regolamento sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 30 settembre 2017.

2. Per quanto riguarda la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Croazia, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Svezia e il Regno Unito, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati nell'allegato è la data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le misure di cui al presente regolamento possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Articolo 2

Gli Stati membri possono concedere un sostegno supplementare per le misure adottate in applicazione dell'articolo 1 fino a un massimo del 100 % dell'importo corrispondente che figura in allegato, alle stesse condizioni di oggettività e non discriminazione ed evitando distorsioni della concorrenza secondo quanto previsto all'articolo 1.

Gli Stati membri versano il sostegno supplementare al più tardi entro il 30 settembre 2017.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1612 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che istituisce un aiuto per la riduzione della produzione lattiera (cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale).

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) senza indugio e non oltre il 30 novembre 2016:
 - i) una descrizione delle misure concrete da adottare;
 - ii) i criteri oggettivi utilizzati per determinare i metodi per la concessione dell'aiuto e, se del caso, la giustificazione per destinare l'aiuto a settori zootecnici diversi da quello del latte;
 - iii) l'effetto previsto delle misure al fine di stabilizzare il mercato;
 - iv) le misure adottate per verificare il raggiungimento dell'effetto previsto;
 - v) le misure adottate per evitare distorsioni della concorrenza;
 - vi) il livello di sostegno supplementare concesso a norma dell'articolo 2;
- b) non oltre il 15 ottobre 2017, gli importi totali degli aiuti versati per ciascuna misura, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Stato membro	EUR
Belgio	10 979 636
Bulgaria	5 809 941
Repubblica ceca	10 346 106
Danimarca	9 294 305
Germania	57 955 101
Estonia	8 081 123
Irlanda	11 086 327
Grecia	1 683 910
Spagna	14 665 678
Francia	49 900 853
Croazia	1 517 133
Italia	20 942 300
Cipro	297 165
Lettonia	9 760 362
Lituania	13 298 661
Lussemburgo	560 115
Ungheria	9 543 566
Malta	100 092
Paesi Bassi	22 952 419
Austria	5 863 491
Polonia	22 670 129
Portogallo	3 988 059
Romania	10 896 083
Slovenia	1 145 506
Slovacchia	2 062 803
Finlandia	7 521 715
Svezia	6 881 425
Regno Unito	30 195 996

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1614 DELLA COMMISSIONE**dell'8 settembre 2016**

che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il latte scremato in polvere nel 2016 e di un anticipo del periodo d'intervento pubblico per il latte scremato in polvere nel 2017 e recante deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1238 per quanto concerne il proseguimento dell'applicazione del regolamento (CE) n. 826/2008, con riguardo agli aiuti all'ammasso privato a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 948/2014, e del regolamento (UE) n. 1272/2009, con riguardo all'intervento pubblico a norma del presente regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

- (1) Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari si trova a far fronte a perturbazioni di mercato dovute a un forte squilibrio tra l'offerta e la domanda.
- (2) Nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2016 la produzione di latte scremato in polvere nell'Unione è aumentata del 18 % a seguito di un incremento della produzione lattiera, mentre nello stesso periodo le esportazioni sono diminuite dell'8 %. Le esportazioni di latte scremato in polvere rappresentano tradizionalmente circa il 40-50 % del totale della produzione di latte scremato in polvere nell'Unione.
- (3) Di conseguenza, i prezzi del latte scremato in polvere nell'Unione subiscono una pressione al ribasso.
- (4) L'articolo 12, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che l'intervento pubblico per il latte scremato in polvere sia disponibile dal 1° marzo al 30 settembre. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/1549 della Commissione ⁽²⁾, nel 2016 l'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere è stato reso disponibile dal 1° gennaio al 30 settembre.
- (5) Per consentire di ricorrere rapidamente a tutte le misure di mercato disponibili e far fronte a un'eventuale situazione di ulteriore calo dei prezzi e aumento delle perturbazioni del mercato, è essenziale che l'intervento pubblico per il latte scremato in polvere resti disponibile senza interruzioni fino all'inizio del prossimo periodo d'intervento il 1° marzo 2017.
- (6) È pertanto opportuno prorogare il periodo di acquisto all'intervento per il latte scremato in polvere nel 2016 fino al 31 dicembre 2016 e fissare l'inizio del periodo di acquisto all'intervento nel 2017 al 1° gennaio.
- (7) La proroga del periodo di acquisto all'intervento dal 30 settembre 2016 al 31 dicembre 2016 coincide con la data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione ⁽³⁾ e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione ⁽⁴⁾, che sostituiscono il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione ⁽⁵⁾ e il regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione ⁽⁶⁾ a partire dal 1° ottobre 2016. A fini

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1549 della Commissione, del 17 settembre 2015, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2015 e di un anticipo del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2016 (GUL 242 del 18.9.2015, pag. 28).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GUL 206 del 30.7.2016, pag. 15).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (GUL 223 del 21.8.2008, pag. 3).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GUL 349 del 29.12.2009, pag. 1).

di continuità e certezza del diritto, è opportuno prevedere una deroga affinché il regolamento (CE) n. 826/2008 continui ad applicarsi alle domande di aiuto all'ammasso privato per il latte scremato in polvere presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 948/2014 della Commissione ⁽¹⁾ e il regolamento (UE) n. 1272/2009 continui ad applicarsi alle offerte presentate a norma del presente regolamento.

- (8) Per far sì che le misure a carattere temporaneo di cui al presente regolamento abbiano un impatto immediato sul mercato e contribuiscano alla stabilizzazione dei prezzi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga al regolamento (UE) n. 1308/2013

In deroga all'articolo 12, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il periodo di intervento pubblico disponibile nel 2016 per il latte scremato in polvere è prorogato fino al 31 dicembre 2016.

In deroga all'articolo 12, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel 2017 l'intervento pubblico per il latte scremato in polvere è disponibile dal 1° gennaio al 30 settembre.

Articolo 2

Deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1238

In deroga agli articoli 10 e 11 del regolamento delegato (UE) 2016/1238, il regolamento (CE) n. 826/2008 continua ad applicarsi alle domande di aiuto all'ammasso privato per il latte scremato in polvere presentate anteriormente al 1° marzo 2017 a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 948/2014.

In deroga agli articoli 10 e 11 del regolamento delegato (UE) 2016/1238, il regolamento (UE) n. 1272/2009 continua ad applicarsi alle offerte per il latte scremato in polvere presentate anteriormente al 1° gennaio 2017 a norma dell'articolo 1, primo comma, del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 948/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, recante apertura dell'ammasso privato per il latte scremato in polvere e fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 18).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1615 DELLA COMMISSIONE**dell'8 settembre 2016****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 per quanto riguarda il periodo di autorizzazione degli accordi e delle decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 222, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Oltre a una serie di misure eccezionali, adottate a norma dell'articolo 219 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per affrontare la difficile situazione di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la Commissione ha autorizzato gli accordi volontari e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ad opera delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 della Commissione ⁽²⁾, e ad opera delle cooperative e di altre forme di organizzazioni di produttori, con il regolamento delegato (UE) 2016/558 della Commissione ⁽³⁾, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 13 aprile 2016.
- (2) Finora non sono stati comunicati accordi misti né decisioni comuni, in quanto il settore ha bisogno di tempo per organizzarsi nell'uso di questo nuovo strumento, dovendo affrontare una situazione di grave squilibrio del mercato dovuta allo squilibrio tra offerta e domanda a livello mondiale, e sulla quale incide l'embargo imposto dalla Russia sulle importazioni dei prodotti agricoli e alimentari originari dell'Unione fino alla fine del 2017.
- (3) I prezzi del latte franco azienda sono diminuiti dell'8 % nel 2015 e di un ulteriore 15 % nei primi cinque mesi del 2016. Nel maggio 2016 il prezzo medio del latte nell'UE era inferiore del 22 % alla media degli ultimi cinque anni. In parallelo, il divario tra Stati membri si è ancora ampliato: alcuni Stati membri comunicano prezzi inferiori del 30 % alla media dell'Unione. Sulla base delle analisi di mercato disponibili non è previsto alcun calo significativo dei volumi di produzione entro la fine 2017.
- (4) Per permettere al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di trovare un nuovo equilibrio nella situazione generale di grave squilibrio del mercato e accompagnare i necessari adeguamenti successivi alla cessazione del regime delle quote latte, è opportuno autorizzare gli accordi volontari e le decisioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 e al regolamento delegato (UE) 2016/558 per un ulteriore periodo di sei mesi. Poiché le condizioni e l'ambito di applicazione materiale e geografico di cui all'articolo 222, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i pertinenti obblighi di comunicazione sono già stati specificati nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/559, è opportuno modificare tale regolamento di esecuzione.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/559.
- (6) Dati i gravi squilibri del mercato e la necessità di garantire continuità e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GUL 96 del 12.4.2016, pag. 20).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/558 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che autorizza gli accordi e le decisioni di cooperative e di altre forme di organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari riguardanti la pianificazione della produzione (GUL 96 del 12.4.2016, pag. 18).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 è così modificato:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 3, lettera b), punto i), e all'articolo 209, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori riconosciute, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono autorizzate:

- a) per un periodo di sei mesi a decorrere dal 13 aprile 2016 o dal 13 ottobre 2016, a stipulare accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni, la cui validità scade rispettivamente il 12 ottobre 2016 o il 12 aprile 2017, sulla pianificazione del volume della produzione di latte; oppure
- b) a prorogare la validità di tali accordi stipulati o decisioni adottate durante il periodo che ha inizio il 13 aprile 2016 per un periodo che non vada al di là del 12 aprile 2017.»

2) L'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro 25 giorni dalla fine di ciascun periodo di sei mesi di cui all'articolo 1, le organizzazioni di produttori, le associazioni o le organizzazioni interprofessionali interessate comunicano il volume di produzione effettivamente coperto dagli accordi o dalle decisioni all'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»

b) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) entro 30 giorni dalla fine di ciascun periodo di sei mesi di cui all'articolo 1, gli accordi e le decisioni attuati nel corso di tale periodo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1616 DELLA COMMISSIONE**dell'8 settembre 2016****recante deroga al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'eventuale revisione delle misure di sostegno accoppiato facoltativo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per l'anno di domanda 2017**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 69, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno la facoltà di concedere, a determinate condizioni, un sostegno accoppiato agli agricoltori in determinati settori agricoli o per determinati tipi di agricoltura, nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nei settori o nelle regioni interessati.
- (2) Dato il livello relativamente elevato di produzione e la conseguente flessione dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari sul mercato dell'Unione, in particolare le conseguenti, temporanee difficoltà cui il settore deve far fronte attualmente, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di rivedere le rispettive misure di sostegno accoppiato facoltativo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per l'anno di domanda 2017, al fine di consentire la prosecuzione dei relativi pagamenti in base al numero di capi per i quali il sostegno è stato accettato nel 2016. Anche se a breve termine questo tipo di revisione potrebbe sembrare pregiudizievole per uno degli obiettivi del sostegno accoppiato facoltativo, ossia il mantenimento degli attuali livelli di produzione, a lungo termine le misure potrebbero anzi contribuire a raggiungere gli obiettivi.
- (3) Considerata la gravità delle difficoltà finanziarie in cui versano i beneficiari, è opportuno applicare l'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e prevedere una deroga al titolo IV, capo 1, del suddetto regolamento.
- (4) Per permettere alla Commissione di controllare la corretta applicazione delle norme e l'impatto della revisione, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione la loro decisione entro 14 giorni dall'adozione.
- (5) Al fine di garantire che il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari possa beneficiare quanto prima della deroga, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione e che gli Stati membri decidano in merito entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Revisione delle misure destinate al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

1. Per l'anno di domanda 2017 gli Stati membri possono decidere di rivedere tutte le misure adottate a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013 destinate al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608.

La revisione consiste:

- a) nel disporre che per l'anno di domanda 2017 il pagamento agli agricoltori aventi diritto in conformità all'articolo 9 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sia effettuato in base al numero di animali per i quali l'agricoltore aveva diritto al sostegno nell'ambito di tali misure per l'anno di domanda 2016;
- b) nel non applicare tutte le altre condizioni di ammissibilità alle misure oggetto della revisione.

La decisione di cui al primo comma sostituisce la decisione di rivedere le misure di sostegno accoppiato facoltativo destinate al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a norma dell'articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2. Per ciascuna misura riveduta di sostegno accoppiato facoltativo, gli Stati membri calcolano l'importo unitario corrispondente al rapporto tra l'importo fissato per il finanziamento della misura destinata al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari comunicato in conformità all'allegato I, punto 3), lettera i), del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione ⁽¹⁾ e il numero totale di capi per tale misura di sostegno accoppiato facoltativo.

Il numero totale di animali di cui al primo comma corrisponde:

- a) al numero totale di animali per i quali il pagamento è stato accettato relativamente all'anno di domanda 2016; oppure
- b) al numero di animali di cui alla lettera a) per gli agricoltori ammissibili nel 2017.

3. Il pagamento annuo da concedere all'agricoltore corrisponde all'importo unitario calcolato conformemente al paragrafo 2, moltiplicato per il numero di animali per i quali l'agricoltore interessato aveva diritto al sostegno per l'anno di domanda 2016.

Articolo 2

Scadenza

La decisione di cui all'articolo 1 è adottata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione di cui all'articolo 1 entro 14 giorni dalla data di adozione.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GUL 181 del 20.6.2014, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1617 DELLA COMMISSIONE**dell'8 settembre 2016**

relativo, per l'anno di domanda 2016, a una deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e connesse agli animali nonché all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento per quanto concerne i pagamenti diretti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 75, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal 16 ottobre al 30 novembre gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50 % per i pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e fino al 75 % per le misure connesse alla superficie e connesse agli animali ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) L'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 dispone che i pagamenti di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo, inclusi gli anticipi per i pagamenti diretti, siano versati una volta ultimati i controlli amministrativi e i controlli in loco di cui all'articolo 74 di detto regolamento. Tuttavia, per quanto riguarda le misure connesse alla superficie e connesse agli animali nell'ambito dello sviluppo rurale, l'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 consente il versamento degli anticipi una volta ultimati i controlli amministrativi a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
- (3) L'attuale gravità della situazione economica in alcuni settori agricoli, in particolare quello lattiero-caseario, è tuttora fonte di serie difficoltà finanziarie e di problemi di liquidità per i beneficiari.
- (4) Inoltre, le difficoltà amministrative incontrate nel primo anno di attuazione del nuovo quadro giuridico per i regimi dei pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale permangono in alcuni Stati membri e, in taluni casi, hanno ritardato l'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari per l'anno di domanda 2015.
- (5) Tenuto conto della natura eccezionale di questo insieme di circostanze e delle conseguenti difficoltà finanziarie per i beneficiari, è necessario alleviare tali difficoltà derogando all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, onde consentire agli Stati membri di versare un livello superiore di anticipi ai beneficiari per l'anno di domanda 2016.
- (6) A causa dei nuovi requisiti concernenti la preparazione della procedura di domanda per l'anno 2016 si sono inoltre verificati ritardi nella gestione della domanda unica, delle domande di aiuto, delle domande di pagamento e delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base. Ne consegue che i controlli necessari saranno probabilmente ultimati più tardi rispetto al previsto.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 487).

- (7) Occorre pertanto derogare all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 onde consentire il versamento degli anticipi per i pagamenti diretti alla conclusione dei controlli amministrativi specificati agli articoli 28 e 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione ⁽¹⁾. È tuttavia fondamentale che tale deroga non ostacoli la sana gestione finanziaria né il requisito di un sufficiente livello di garanzia. Di conseguenza, gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga sono responsabili dell'adozione di tutte le misure necessarie volte a garantire che siano evitati i pagamenti in eccesso e che le eventuali somme indebitamente percepite siano recuperate rapidamente ed efficacemente. Inoltre, l'uso di tale deroga dovrebbe essere disciplinato dalla dichiarazione di gestione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'esercizio finanziario 2017.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli, del comitato di gestione dei pagamenti diretti e del comitato di sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, relativamente all'anno di domanda 2016 gli Stati membri hanno la facoltà di versare anticipi fino al 70 % per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fino all'85 % per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 2

In deroga all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, relativamente all'anno di domanda 2016 gli Stati membri hanno la facoltà di versare anticipi per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 una volta ultimati i controlli amministrativi di cui all'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 3

Per gli Stati membri che applicano l'articolo 2 del presente regolamento, la dichiarazione di gestione a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 include, per l'esercizio finanziario 2017, la conferma che i pagamenti in eccesso ai beneficiari sono stati evitati e che le eventuali somme indebitamente percepite sono state recuperate rapidamente ed efficacemente, sulla base della verifica di tutte le informazioni necessarie.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

REGOLAMENTO (UE) 2016/1618 DELLA COMMISSIONE**dell'8 settembre 2016****che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 29, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Sono state presentate domande in conformità all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003, per includere nell'allegato I di detto regolamento alcuni concimi.
- (2) Lo [S,S]-acido etilendiammino succinico (nel prosieguo «[S,S]-EDDS») è un agente chelante organico per microelementi. Il ferro chelato con [S,S]-EDDS è utilizzato per correggere la carenza di ferro e risolvere i problemi di clorosi ferrica delle piante ornamentali e dei tappeti erbosi decorativi. Degrada rapidamente, per cui pone problemi minimi per quanto riguarda la lisciviazione nelle acque sotterranee; inoltre è completamente mineralizzato e non presenta tossicità né per i mammiferi né per le specie acquatiche.
- (3) L'acido eptagluconico (nel prosieguo «HGA») è un agente complessante organico per concimi a base di microelementi. L'HGA è efficace, biodegradabile e mostra una buona stabilità su un'ampia gamma di valori di pH e un'elevata solubilità in acqua. L'HGA è autorizzato da molti anni in Spagna senza che si siano registrati danni all'ambiente o alla salute umana.
- (4) Alcuni produttori di [S,S]-EDDS e HGA hanno presentato domande alla Commissione, tramite le autorità della Germania e della Spagna, per far includere tali sostanze nell'elenco degli agenti organici chelanti e complessanti autorizzati di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003, per rendere disponibili [S,S]-EDDS e HGA agli agricoltori di tutta l'Unione. Gli [S,S]-EDDS e HGA specificati nell'allegato I del presente regolamento soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2003/2003. Dovrebbero pertanto essere aggiunti all'elenco di agenti organici chelanti e complessanti autorizzati di cui all'allegato I di tale regolamento.
- (5) Dato che sono disponibili metodi di analisi per la determinazione degli [S,S]-EDDS e HGA, occorrerebbe specificare tali metodi nell'allegato IV del regolamento CE n. 2003/2003, allo scopo di facilitare i controlli che gli Stati membri svolgono a norma dell'articolo 29 di tale regolamento. Il sottotitolo descrittivo Metodi 11 dovrebbe rispecchiare il fatto che l'HGA è un agente complessante.
- (6) La miscela di reazione tra triammide N-butil-fosforica e triammide N-propil-fosforica è stata inserita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 dal regolamento (UE) n. 1257/2014 della Commissione ⁽²⁾. Recenti ricerche hanno dimostrato che non ci si deve attendere differenze significative in termini di riduzione delle emissioni di ammoniaca dall'impiego della miscela di reazione o della semplice miscela di queste due sostanze. La voce andrebbe pertanto modificata in modo da consentire ai produttori di tale miscela di optare per uno di questi sistemi di produzione.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003.
- (8) Al fine di garantire che il metodo analitico per lo [S,S]-EDDS, che è attualmente in fase di convalida, sia pubblicato dal Comitato europeo di normalizzazione, deve essere previsto un periodo di tempo ragionevole prima dell'inserimento dello [S,S]-EDDS nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 e dell'applicazione del nuovo metodo di analisi per questo tipo di concime nel relativo allegato IV.

⁽¹⁾ GUL 304 del 21.11.2003, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1257/2014 della Commissione, del 24 novembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 53).

- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato come segue:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'allegato I, punto 1), e l'allegato II, punto 2, si applicano tuttavia a decorrere dal 1° luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:

1) nella tabella della sezione E.3.1 è aggiunta la seguente voce:

«12	[S,S]-acido etilendiammino succinico	[S,S]-EDDS	$C_{10}H_{16}O_8N_2$	20846-91-7»
-----	--------------------------------------	------------	----------------------	-------------

2) nella tabella della sezione E.3.2 è aggiunta la seguente voce:

«2	Acido eptagluconico	HGA	$C_7H_{14}O_8$	23351-51-1»
----	---------------------	-----	----------------	-------------

3) nella tabella della sezione F.2, la voce 3 è sostituita da:

«3	Miscela di triammide N-butil-fosforica (NBPT) e triammide N-propil-fosforica (NPPT) (rapporto di 3 a 1 ⁽¹⁾) Miscela di reazione: n. CE 700-457-2 Miscela di NBPT/NPPT: NBPT: n. ELINCS 435-740-7 NPPT: n. CAS 916809-14-8	Minimo: 0,02 Massimo: 0,3		
----	--	------------------------------	--	--

⁽¹⁾ Tolleranza per la parte di NPPT: 20 %.»

ALLEGATO II

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:

- 1) nella sezione B, rubrica «Metodi 11», il sottotitolo «Agenti chelanti» è sostituito da «Agenti chelanti e complessanti».
- 2) nella sezione B è aggiunto il seguente Metodo 11.9:

«Determinazione dello [S,S]-EDDS

EN 13368-3 parte 3: Concimi — Determinazione degli agenti chelanti nei concimi mediante cromatografia: determinazione dello [S,S]-EDDS mediante cromatografia a coppia ionica

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»

- 3) nella sezione B è aggiunto il seguente Metodo 11.10:

«Determinazione dell'HGA

EN 16847: Concimi — Determinazione degli agenti complessanti nei concimi — Identificazione dell'acido eptagluconico mediante cromatografia

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1619 DELLA COMMISSIONE**dell'8 settembre 2016****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 948/2014 per quanto riguarda l'ultimo giorno per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato per il latte scremato in polvere**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2, l'articolo 20, lettere c), f), l), m) e n), e l'articolo 223, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 948/2014 della Commissione ⁽⁴⁾ ha aperto l'ammasso privato per il latte scremato in polvere, in considerazione della situazione di mercato particolarmente difficile dovuta all'embargo imposto dalla Russia sulle importazioni di prodotti lattiero-caseari provenienti dall'Unione.
- (2) Tale regime di ammasso privato è stato prorogato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1337/2014 ⁽⁵⁾, (UE) 2015/303 ⁽⁶⁾, (UE) 2015/1548 ⁽⁷⁾ e (UE) 2016/224 ⁽⁸⁾ della Commissione. Le domande di aiuto possono pertanto essere presentate fino al 30 settembre 2016.
- (3) Il 29 giugno 2016 la Russia ha prorogato di un ulteriore anno l'embargo sulle importazioni di prodotti agricoli e alimentari originari dell'Unione, fino alla fine del 2017.
- (4) Nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2016 la produzione di latte scremato in polvere nell'Unione è aumentata del 18 % a seguito di un incremento della produzione lattiera, mentre le esportazioni sono diminuite dell'8 % nello stesso periodo. Le esportazioni di latte scremato in polvere rappresentano in genere tra il 40 e il 50 % della produzione totale di latte scremato in polvere nell'Unione.
- (5) Di conseguenza, i prezzi del latte scremato in polvere nell'Unione continuano a subire una pressione al ribasso.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 346 del 20.12.2013, pag. 12.

⁽³⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 948/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, recante apertura dell'ammasso privato per il latte scremato in polvere e fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto (GUL 265 del 5.9.2014, pag. 18).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 947/2014 e (UE) n. 948/2014 per quanto riguarda l'ultimo giorno per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato per il burro e il latte scremato in polvere (GUL 360 del 17.12.2014, pag. 15).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/303 della Commissione, del 25 febbraio 2015, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 947/2014 e (UE) n. 948/2014 per quanto riguarda l'ultimo giorno per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato per il burro e il latte scremato in polvere (GUL 55 del 26.2.2015, pag. 4).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1548 della Commissione, del 17 settembre 2015, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 947/2014 e (UE) n. 948/2014 per quanto riguarda l'ultimo giorno per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato per il burro e il latte scremato in polvere (GUL 242 del 18.9.2015, pag. 26).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/224 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 947/2014 e (UE) n. 948/2014 per quanto riguarda l'ultimo giorno per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato per il burro e il latte scremato in polvere (GUL 41 del 18.2.2016, pag. 8).

- (6) Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno assicurare la disponibilità continua del regime di aiuto all'ammasso privato per il latte scremato in polvere, prorogandolo fino all'inizio del periodo d'intervento del 2017, il 1° marzo 2017.
- (7) Al fine di evitare un'interruzione della possibilità di presentare domande nell'ambito del regime è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 948/2014, la data del «30 settembre 2016» è sostituita dalla data del «28 febbraio 2017».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1620 DELLA COMMISSIONE**dell'8 settembre 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	158,1
	ZZ	158,1
0707 00 05	TR	132,9
	ZZ	132,9
0709 93 10	TR	137,2
	ZZ	137,2
0805 50 10	AR	172,7
	CL	178,9
	EG	94,4
	TR	143,8
	UY	143,7
	ZA	159,0
	ZZ	148,8
	ZZ	148,8
0806 10 10	TR	137,5
	ZZ	137,5
0808 10 80	AR	110,7
	BR	102,8
	CL	125,4
	CN	98,0
	NZ	125,0
	US	179,7
	ZA	88,4
	ZZ	118,6
	ZZ	118,6
	ZZ	118,6
0808 30 90	AR	93,2
	CL	120,3
	TR	142,8
	ZA	115,3
	ZZ	117,9
	ZZ	117,9
0809 30 10, 0809 30 90	TR	138,9
	ZA	88,8
	ZZ	113,9
0809 40 05	TR	216,0
	ZZ	216,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2016/1621 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2016

che adotta il documento di orientamento sulla notifica agli organismi di accreditamento e di abilitazione da parte dei verificatori ambientali che operano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati accreditati o abilitati, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 5648]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1221/2009 consente al Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione di elaborare documenti di orientamento su temi che rientrano nel settore di competenza degli organismi di accreditamento e di abilitazione al fine di armonizzare le procedure applicate da tali organismi per l'accREDITamento o l'abilitazione e la sorveglianza dei verificatori ambientali.
- (2) I verificatori ambientali che operano in Stati membri diversi sono tenuti a notificare le loro attività ai rispettivi organismi di accreditamento e di abilitazione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1221/2009.
- (3) Dall'esecuzione pratica di tale procedura di notifica sono emerse delle differenze nelle risposte che i singoli organismi di accreditamento e di abilitazione forniscono ai verificatori ambientali che non rispettano i loro obblighi di notifica. Di conseguenza sono necessari ulteriori orientamenti al fine di garantire un'applicazione coerente delle procedure di notifica nel caso dei verificatori ambientali accreditati o abilitati in uno Stato membro che esercitano le attività di verifica e di convalida in un altro Stato membro.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il documento di orientamento sulla notifica agli organismi di accreditamento e di abilitazione da parte dei verificatori ambientali, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009, è adottato come da allegato.

⁽¹⁾ GUL 342 del 22.12.2009, pag. 1.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2016

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione

ALLEGATO

Documento di orientamento sulla notifica agli organismi di accreditamento e di abilitazione da parte dei verificatori ambientali che operano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati accreditati o abilitati, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009

INTRODUZIONE

Il presente documento di orientamento armonizza le procedure di notifica applicabili ai verificatori ambientali che operano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati accreditati o abilitati.

1. Obblighi previsti prima della notifica

- 1.1. L'organismo di accreditamento o di abilitazione rende accessibili al pubblico e facilmente comprensibili le proprie procedure di notifica per i verificatori ambientali accreditati in altri Stati membri. Nelle informazioni accessibili al pubblico relative a tali procedure si specificano inoltre tutte le tariffe (escluse le spese di viaggio) applicate dall'organismo di accreditamento o di abilitazione per la notifica e per la sorveglianza.
- 1.2. L'organismo di accreditamento o di abilitazione che ha concesso l'accREDITamento o l'abilitazione richiede che i propri verificatori ambientali accreditati o abilitati abbiano seguito la procedura di notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 1, prima di avviare attività di verifica o di convalida in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati accreditati o abilitati. Nell'ambito dell'attività di sorveglianza dei propri verificatori ambientali accreditati o abilitati, l'organismo di accreditamento o di abilitazione verifica inoltre che gli obblighi di notifica a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 siano stati rispettati quando il verificatore ambientale ha operato in uno Stato membro diverso.
- 1.3. L'organismo di accreditamento o di abilitazione raccomanda ai propri verificatori ambientali accreditati o abilitati di informare le organizzazioni clienti che esse devono acconsentire all'attività di sorveglianza a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1221/2009 e che un rifiuto al consenso di tali attività può precludere la registrazione a queste organizzazioni.

2. Contenuto della notifica

- 2.1. Gli obblighi di notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1221/2009 si considerano adempiuti a seguito della presentazione di quanto segue:
 - a) informazioni dettagliate sull'accREDITamento o sull'abilitazione con la prova che l'accREDITamento o l'abilitazione sono ancora validi, non sono stati sospesi o revocati e sono idonei alle attività specifiche dell'organizzazione sottoposta a verifica o a convalida;
 - b) composizione e competenze della squadra, in particolare conoscenza degli obblighi normativi in materia di ambiente e conoscenza della lingua ufficiale dello Stato membro in cui si dovrebbe svolgere la verifica o la convalida;
 - c) se necessario, documentazione relativa al personale, quali informazioni pertinenti relative a qualifiche, formazione ed esperienze specifiche del settore economico sottoposto a verifica;
 - d) luogo e tempi della verifica e della convalida, tra cui la visita dei verificatori ambientali presso l'organizzazione e tutte le fasi precedenti e successive a tale visita a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1221/2009;
 - e) indirizzo e altre informazioni per contattare l'organizzazione sottoposta a verifica o a convalida, tra cui tutti i siti e le attività che rientrano nel campo della verifica o della convalida e il numero di dipendenti.

Le richieste supplementari di cui alla lettera c) sono giustificate in relazione alla situazione specifica e non possono pregiudicare il diritto del verificatore ambientale di prestare servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato accreditato o abilitato.

- 2.2. Nei casi in cui la notifica adempia agli obblighi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1221/2009, l'organismo di accreditamento o di abilitazione ne informa il verificatore ambientale prima dell'inizio delle attività di verifica o di convalida in conformità all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1221/2009. Se possibile, tale comunicazione viene effettuata due settimane prima dell'inizio delle attività di verifica o di convalida. Allo stesso tempo l'organismo di accreditamento o di abilitazione informa il verificatore ambientale sulla portata e sul contenuto dell'attività di sorveglianza che intende svolgere e sui relativi costi.
- 2.3. Nel caso in cui l'organismo di accreditamento o di abilitazione riscontri che le attività di verifica o di convalida stanno per essere condotte o sono già state condotte senza notifica, l'organismo di accreditamento o di abilitazione ricorda al verificatore ambientale gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009 relativi alla notifica nel paese interessato (cfr. punto 2.1).

Qualora le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1221/2009 non siano fornite entro i termini prescritti o la notifica non adempia agli obblighi di cui al suddetto articolo, si applica il punto 3.1 del presente documento di orientamento.

- 2.4. Poiché l'esito della notifica potrebbe influenzare i processi di verifica e di convalida, l'organismo di accreditamento o di abilitazione raccomanda al verificatore di comunicare l'esito della notifica al proprio cliente.

3. Conseguenze dell'inosservanza della procedura di notifica

- 3.1. Qualora la notifica non adempia agli obblighi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1221/2009, l'organismo di accreditamento o di abilitazione segue la procedura indicata nei punti 3.1.1-3.1.4.
 - 3.1.1. Se non vengono fornite o vengono fornite in ritardo le indicazioni relative alle informazioni dettagliate sull'accREDITAMENTO o sull'abilitazione, alle competenze, al luogo e ai tempi della verifica o della convalida, all'indirizzo e alle altre informazioni per contattare l'organizzazione, alla conoscenza degli obblighi normativi in materia di ambiente e alla conoscenza della lingua ufficiale dello Stato membro in cui si dovrebbe svolgere la verifica o la convalida, o, se opportuno, alla composizione della squadra, il verificatore ambientale viene informato quanto prima sulle informazioni mancanti e sul mancato rispetto del termine di notifica.
 - 3.1.2. Se l'organismo di accreditamento o di abilitazione ritiene che le informazioni mancanti non precludano una sorveglianza soddisfacente del verificatore ambientale, l'organismo di accreditamento o di abilitazione considera la notifica soddisfacente per lo svolgimento delle attività di sorveglianza e chiede al verificatore ambientale di fornire le informazioni mancanti in una fase successiva. Il verificatore ambientale viene informato in merito a tale decisione in modo tempestivo e prima della verifica o della convalida.
 - 3.1.3. Se l'organismo di accreditamento o di abilitazione ritiene di non aver ricevuto informazioni essenziali per una sorveglianza soddisfacente dell'attività di verifica o di convalida (ad esempio luogo e tempi delle attività di verifica o di convalida, indirizzo e altre informazioni per contattare l'organizzazione, informazioni dettagliate sull'accREDITAMENTO o sull'abilitazione del verificatore ambientale, composizione o competenze della squadra, in particolare conoscenza degli obblighi normativi e conoscenza della lingua ufficiale dello Stato membro in cui si dovrebbe svolgere la verifica o la convalida), l'organismo di accreditamento o di abilitazione informa il verificatore ambientale che la notifica è ritenuta insoddisfacente, che pertanto non è possibile svolgere una sorveglianza soddisfacente e che, qualora la verifica o la convalida abbiano luogo prima del completamento delle informazioni mancanti, detto organismo raccomanderà all'organismo competente di non registrare l'organizzazione.
 - 3.1.4. Qualora l'organismo di accreditamento o di abilitazione decida di raccomandare all'organismo competente di non registrare l'organizzazione, ciò viene comunicato al verificatore ambientale, all'organismo di accreditamento o di abilitazione che ha concesso l'accREDITAMENTO o l'abilitazione, all'organizzazione, se possibile, e all'organismo competente.
-

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT